

Atto Completo  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 21 novembre 2011**

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dithianon ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (11A16692)

*(GU n. 1 del 2-1-2012 - Suppl. Ordinario n.1)*

IL DIRETTORE GENERALE  
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  
e della nutrizione

Parte di provvedimento in formato grafico

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: Borrello

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

- 03.01.2012 ~~Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato~~ 20.34:27 -

DECRETO 21 novembre 2011.

**Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dithianon ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE

**VISTO** l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;


**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

**VISTI** i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTI** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;



**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

**VISTO** il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/41/UE della Commissione dell' 11 aprile 2011, relativo all'iscrizione della sostanza attiva dithianon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

**VISTO** l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dithianon la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

- a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
- b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

**VISTO** l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dithianon non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

**RILEVATO** che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 maggio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dithianon revocati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011;

#### **DECRETA**

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dithianon riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2011.


La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 26 maggio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

*Il direttore generale:* BORRELLO



## ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **dithianon**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall' 1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/41/UE della Commissione 11 aprile 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	010737	KUKI WG	28/02/2001	AGRIMIX S.R.L.
2.	012151	KUKI 33	19/12/2006	AGRIMIX S.R.L.
3.	009039	AGRITION 66 DF	23/12/1996	AGRIMPORT S.P.A.
4.	010002	AGRITION 75 PB	29/03/1999	AGRIMPORT S.P.A.
5.	011938	DAITHAN	17/11/2003	AGRIMPORT S.P.A.
6.	014032	DIDIANON 75	18/03/2008	AGRIMPORT S.P.A.
7.	010747	THIAN	12/03/2001	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
8.	012148	ZOT	12/05/2006	CHEMIA S.P.A.
9.	013862	DOCK	08/08/2007	CHEMIA S.P.A.
10.	014203	DIATHENE 70 WG	16/04/2008	DEMETRA ITALIA S.R.L.
11.	011515	STEADY	03/12/2002	DIACHEM S.P.A.
12.	011295	GLADIOR WDG	24/04/2002	GOWAN ITALIA S.P.A.
13.	008916	MINOSSE WG	06/08/1996	ISAGRO S.P.A.
14.	011294	GRADO 66 WG	24/04/2002	ISAGRO S.P.A.
15.	009094	DIAMONT	20/01/1997	ITAL-AGRO S.R.L.
16.	011169	DITIAK	04/02/2002	KEMIPHARM S.R.L.
17.	013717	DYTHIAMAN	30/03/2007	MANICA S.P.A.
18.	013343	KUKI WEINBAU	10/07/2006	PHYTORUS S.A.
19.	012288	PLANTELAN	01/03/2006	PLANT CHEM S.R.L.
20.	010166	PRODIT	05/10/1999	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE
21.	013739	PALENKE 22 SC	06/04/2007	ROCCA FRUTTA S.R.L.
22.	010977	TIANON WG	12/07/2001	SCAM S.P.A.
23.	012697	TIANON WDG	01/06/2005	SCAM S.P.A.
24.	012049	KART	15/07/2004	SIPCAM S.P.A.
25.	012162	GOKART	21/06/2006	SIPCAM S.P.A.
26.	012999	SECTHION	01/03/2006	SIVAM S.P.A.
27.	004507	LANED	23/10/1981	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
28.	004562	LANED C	03/12/1981	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.

